

REGOLAMENTO (CEE) N. 1523/89 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1989

che stabilisce le conseguenze del superamento del limite per l'intervento fissato nel settore dei limoni in Spagna per la campagna 1988/1989 per la fissazione dei prezzi di base e d'acquisto di tale prodotto per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2285/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite d'intervento per i limoni in Spagna⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1521/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3139/88 della Commissione⁽³⁾ ha fissato a 69 590 t, per la campagna 1988/1989, il limite per l'intervento nel settore dei limoni in Spagna;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2285/88 stabilisce che, se i quantitativi di limoni conferiti all'intervento in Spagna durante un periodo di 12 mesi consecutivi superano il limite definito per la campagna 1988/1989, i prezzi istituzionali applicabili in Spagna per la campagna 1989/1990 sono diminuiti dell'1 % per ogni frazione di 4 300 t in eccedenza;

considerando che i prezzi istituzionali dei limoni per la campagna 1989/1990 entrano in vigore il 1° giugno 1989, che occorre quindi prendere in considerazione il periodo di 12 mesi consecutivi compreso tra il 1° marzo 1988 e il 28 febbraio 1989; che, secondo le informazioni fornite dallo Stato membro in questione, le misure d'intervento adottate in Spagna per i limoni durante tale periodo hanno interessato 97 911 t; che la Commissione ha constatato che il limite per l'intervento fissato, per la campagna 1988/1989, è stato oltrepassato di 28 321 t;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1989.

considerando che, da quanto sopra risulta, i prezzi istituzionali applicabili in Spagna per la campagna 1989/1990 devono essere ridotti del 6 %;

considerando che i prezzi istituzionali dei limoni valevoli in Spagna per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1990 verranno fissati in un secondo tempo dal Consiglio, conformemente all'articolo 148, paragrafo 1 dell'atto di adesione; che le misure previste dal presente regolamento riguardano pertanto unicamente i prezzi istituzionali validi dal 1° giugno al 31 dicembre 1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il limite per l'intervento nel settore dei limoni in Spagna, fissato per la campagna 1988/1989, è apprezzato sulla base degli interventi effettuati nel corso del periodo compreso tra il 1° marzo 1988 e il 28 febbraio 1989.

Articolo 2

I prezzi istituzionali dei limoni applicabili in Spagna, conformemente all'articolo 135 dell'atto di adesione, per il periodo compreso tra il 1° giugno 1989 e il 31 dicembre 1989, sono ridotti del 6 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 280 del 13. 10. 1988, pag. 15.